

Disciplinare degli Investimenti mobiliari

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini di questo Disciplinare:
 - a. vengono adottate le definizioni previste dal decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703, recante "*Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi*";
 - b. si intende per "**Patrimonio**" il patrimonio disponibile dell'Associazione per gli investimenti, senza considerare gli immobili a uso strumentale e i crediti, determinato alla fine del trimestre precedente;
 - c. si intende per "**Liquidabilità**" la capacità di uno strumento finanziario di trasformarsi facilmente e in tempi brevi in moneta senza sacrifici di prezzo rispetto al prezzo corrente. Rispetta il requisito lo strumento finanziario trattato da almeno 5 controparti e con un differenziale tra denaro e lettera non superiore all'1 per cento.

Articolo 2 (Criteri di gestione)

1. Gli Investimenti vengono effettuati in modo da soddisfare il principio della conservazione del patrimonio e della sana e prudente gestione, avendo riguardo ai seguenti obiettivi e criteri:
 - a. mantenimento del valore degli investimenti a presidio degli interessi amministrati;
 - b. diversificazione degli investimenti;
 - c. efficiente gestione del portafoglio;
 - d. diversificazione della tipologia dei rischi e loro minimizzazione, anche in relazione alle valute, ai mercati e al rischio specifico di controparte;
 - e. contenimento dei costi di transazione e di gestione;
 - f. massimizzazione dei rendimenti netti.
2. I risultati di gestione sono verificati anche nei mandati di gestione.
3. L'operatività si ispira a principi di trasparenza e di adeguata informazione agli iscritti e ai pensionati.

Articolo 3 (Investimenti e operazioni consentiti)

1. Fermi restando i divieti e i limiti previsti dall'articolo 4, il Patrimonio, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, può essere investito in:
 - a. Titoli di debito;
 - b. Titoli di capitale;
 - c. parti di OICVM;
 - d. quote di Fondi chiusi.

2. L'Associazione può inoltre:
 - a. effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l'acquisto a pronti e la rivendita a termine ovvero la vendita a pronti e il riacquisto a termine di strumenti finanziari e il prestito titoli;
 - b. detenere liquidità;
 - c. effettuare operazioni in contratti derivati, limitatamente a operazioni finalizzate a:
 - a. ridurre il rischio finanziario di altri strumenti finanziari;
 - b. assicurare il valore di altri strumenti finanziari;
 - c. assicurare contro il rischio di cambio di altri strumenti finanziari.

Articolo 4
(Investimenti e operazioni non consentiti)

1. Con l'eccezione prevista dall'articolo 4, comma 10, dello Statuto, l'Associazione non può assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima né azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente.
2. L'Associazione non può effettuare vendite allo scoperto.
3. L'Associazione non può ricorrere direttamente a leva finanziaria per gli investimenti.
4. L'Associazione non può investire in fondi speculativi.
5. I limiti di questo articolo non si applicano agli strumenti finanziari già detenuti e/o già sottoscritti alla data di entrata in vigore di questo Disciplinare.

Articolo 5
(Limiti agli investimenti)

1. Fermi restando i divieti e i limiti di cui all'articolo 4, l'Associazione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, nell'investimento delle proprie disponibilità può detenere:
 - a. liquidità entro il limite del 20 per cento del Patrimonio;
 - b. quote di Fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del Patrimonio e del 25 per cento del valore di ciascun Fondo chiuso. Fermo restando quanto indicato al successivo comma 4, è data facoltà all'Associazione di investire in fondi chiusi fino a un'ulteriore 5 per cento a condizione che l'investimento sia a supporto dell'economia reale;
 - c. Titoli di debito non negoziati in mercati regolamentati dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone entro il limite del 10 per cento del Patrimonio, purché emessi da Paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; i Titoli di debito emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati appartenenti all'Unione europea, non sono ammessi;
 - d. Titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE ovvero residenti in detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del Patrimonio, purché negoziati in mercati regolamentari dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone.

2. Fermi restando i limiti previsti dal comma 1, il Patrimonio non può essere investito in misura superiore al 15 per cento in Titoli di debito e di capitale, ivi compresi i prodotti derivati che danno diritto all'acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente o da soggetti facenti parte di un medesimo gruppo; nell'ambito di tale limite, i titoli non negoziati in mercati regolamentati dai Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone non possono superare il limite dell'1 per cento del Patrimonio. Sono esclusi dai limiti di questo comma i Titoli di debito emessi da Stati aderenti all'OCSE.
3. Gli investimenti devono essere denominati per almeno due terzi in euro.
4. I limiti di cui a questo articolo non si applicano agli strumenti finanziari già detenuti e/o già sottoscritti alla data di entrata in vigore di questo Disciplinare.

Articolo 6
(Ulteriori limiti ai singoli investimenti)

1. Fermi restando i divieti e i limiti di cui agli articoli 4 e 5, ciascun investimento di cui all'articolo 3 è consentito alle ulteriori condizioni di questo articolo.
2. I Titoli di debito devono avere rating, come attribuito da Standard&Poor's o da altra primaria agenzia di rating, non inferiore a BB+ o equivalente e devono avere Liquidabilità. Il limite non si applica ai Titoli di debito emessi dallo Stato italiano.
3. I Titoli di capitale devono essere quotati su un mercato regolamentato, avere una capitalizzazione minima di un miliardo di euro e uno scambio medio giornaliero sul mercato, nei 30 giorni precedenti quello di acquisto, non inferiore a venti volte l'importo dell'investimento.
4. Gli investimenti in Oicvm o in un comparto di Oicvm sono consentiti alle seguenti condizioni:
 - a. l'Oicvm o il comparto di Oicvm deve avere un patrimonio non inferiore a 100 milioni di euro. Il limite è ridotto a 50 milioni per i fondi di private equity;
 - b. l'investimento non può superare il 20 per cento del patrimonio dell'Oicvm o del comparto dell'Oicvm;
 - c. il complesso degli Investimenti in Oicvm o in comparti di Oicvm con stesso gestore non può superare il 25 per cento del Patrimonio.
5. I depositi bancari sono ammessi presso gli istituti di credito con rating, come attribuito da Standard&Poor's o da altra primaria agenzia di rating, non inferiore a BBB o equivalente, tenendo conto anche dell'esigenza di mitigare il rischio. Sono in ogni caso ammessi i depositi bancari presso l'istituto di credito che svolge i servizi di cassa per l'Associazione.